

TITOLO : Brevi cenni in tema di non obbligatorietà del deposito telematico degli atti producibili nell'udienza dibattimentale.

- *L'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dalla riforma Cartabia.*
 - *L'esclusione dal deposito telematico degli atti attinenti la fase dibattimentale di I grado per le parti processuali private.*
 - *La tortuosa compatibilità del pregresso deposito telematico degli atti producibili in udienza dibattimentale alla luce dei principi cardine del Giusto processo.*
 - *La recente sentenza nomofilattica sulla non obbligatorietà del deposito telematico dell'atto di costituzione di parte civile.*
 - *Conclusioni finali.*
-
- *L'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dalla riforma Cartabia.*

Come è noto dal 1 gennaio 2025 il deposito degli atti processuali penali ad opera delle parti private nonché degli operatori interni deve a pena di inammissibilità avvenire mediante il deposito telematico sul portale del Ministero della giustizia , c.d. P.D.P. (portale deposito atti penali) , con conseguente formazione del *doppio fascicolo telematico* , nel caso di rinvio alla fase processuale dibattimentale.

Le regole base sono rappresentate dagli artt. 111 bis¹ e 111 ter² c.p.p. introdotti dall'art. 6 comma I del decreto legislativo n.° 150/2022 integrati dalle norme regolamentari

¹ Art. 111 bis c.p.p. *Deposito telematico.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

² Art. 111 ter c.p.p. *Fascicolo informatico e accesso agli atti.*

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

previste dai decreti e circolari ministeriali che in un arco temporale breve si sono succeduti allo scopo di disciplinare le modalità di deposito ed i relativi presupposti , scansionare i tempi di entrata in vigore della disciplina (che ha subito più slittamenti attuativi³) e quindi gli atti sottoposti all'obbligatorietà ed i corrispettivi uffici giudiziari interessati ; regole tutte elaborate dalla *Direzione generale dei servizi informativi automatizzati – D.G.S.I.A.* - di concerto con il dipartimento degli affari penali del Ministero della giustizia.

Va da sé che per effetto dell'espresso richiamo operato dagli articoli 110 , 111 bis comma I e II c.p.p. ed art. 111 ter comma I c.p.p. alle *norme regolamentari* in tema di sottoscrizione , , trasmissione , ricezione degli atti oltre che della loro l'autenticità , integrità , ed accessibilità , le stesse sono elevate a norme aventi *forza di legge ordinaria*.

Si tratta di una riforma epocale che stravolge le prassi del passato fondate sul *deposito personale ed in formato cartaceo* e conseguentemente ha richiesto complessi tempi di attuazione e di correzione funzionale dettati da disfunzioni strutturali di adeguamento degli uffici giudiziari che non erano ben preparati all'innovazione , correzione tutt'ora in corso d'opera.

Del resto , ed a conferma di ciò , l'introduzione dell'App 2 , quale strumento informatico accessibile esclusivamente agli *operatori interni* degli uffici giudiziari nonchè alla magistratura inquirente e giudicante e *finalizzato anche alla redazione del verbale d'udienza telematico* con conseguente inserimento nel fascicolo per il dibattimento , è stata oggetto di rinvio operativo *sine die* proprio per effetto della disfunzione logistica e tecnica a tale importante evento⁴.

L'art. 87 commi I e III del decreto legislativo n.° 150/2022 prevedeva l'entrata in vigore del processo penale telematico disciplinato dagli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. all'espiare del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di norme di carattere secondario , nella specie decreti ministeriali , atti ad individuare gli uffici e gli atti rispetto ai quali fosse disposto il deposito *obbligatorio in via telematica sul c.d. PDP*.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

³ Inizialmente il D.M. del 04/07/2023 , all'art. 1 , prevedeva l'obbligatorietà del deposito telematico , negli uffici giudiziari *attualmente* investiti dalla novella legislativa , a far data dal 20/07/2023 . Il successivo D.M. del 18 luglio 2023 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.° 166 , derogando al precedente , ufficializzava il ricorso facoltativo al PDP e la vigenza del legittimo deposito in formato analogico , via PEC oltre che tramite PDP sino alla data del 31/12/2023 . Con D.M. n.° 206 del 27 dicembre 2023 – pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 303 del 30.12.2023 - veniva previsto ulteriore slittamento temporale del deposito obbligatorio degli atti sul PDP alla data del 31/12/2024 , con proroga della triplice modalità sino a quella data .

⁴ Il riferimento è ai decreti con i quali i Presidenti dei Tribunali di Torino, Pavia, Milano, Roma, Napoli e Bari hanno attestato il malfunzionamento dei sistemi informatici destinati alla gestione telematica dei procedimenti di primo grado , c.d. APP 2 , adottando la formazione dei verbali d'udienza in formato analogico ex art. 175 bis commi III e IV c.p.p.

Il Decreto ministeriale n.° 217/2023⁵ , abrogando e quindi sostituendo i precedenti decreti ministeriali del 04/07/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 155 in data 5 luglio 2023) e del 18/07/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.° 166 del 18/07/2023) ha posto le basi normative attinenti l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti penali , non mediante un'elencazione degli atti bensì attraverso l'indicazione della fase procedimentale in atto.

Allo stato vige l'obbligatorietà del deposito di atti , memorie e documenti difensivi mediante il PDP indirizzati alla Procura della Repubblica ed alla Procura Europea - EPPO- all'ufficio GIP nella fase delle indagini preliminari e nonchè nella fase processuale instauratasi a seguito dell'esercizio penale da parte del PM e quindi indirizzati al GUP ed al giudice del dibattimento.

Per quanto riguarda le impugnazioni cautelari allo stato e fino al 31/12/2025 resterà in vigore la modalità di deposito in via analogica , quindi con cartaceo e via PEC.

Anche l'obbligatorietà del deposito atti sul portale telematico è rinviata – allo stato e salvo proroghe - al 1° gennaio 2026 per gli atti destinati agli uffici della Procura presso il Tribunale per i minorenni, al Tribunale per i minorenni, al Tribunale di sorveglianza , al Giudice di pace ; medesima data riguarda i procedimenti in materia di misure di prevenzione e le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di rito penale , relative alla fase dell'esecuzione ed ai rapporti con autorità giudiziarie straniere.

Quanto al deposito presso gli uffici della Corte di appello e della Corte di cassazione , così come per le rispettive Procure generali , allo stato è possibile la triplice modalità con obbligatorietà di deposito sul portale telematico solo a partire dal 01/01/2027 , con la sola eccezione già in vigore del procedimento di avocazione delle indagini preliminari che dovrà essere effettuato mediante deposito obbligatorio sul PDP.

Dunque , a partire dal 1 gennaio 2026 dovrebbe instaurarsi un regime di deposito telematico obbligatorio piuttosto corposo , sino al completamento che dovrebbe avvenire a partire dal 1 gennaio 2027 , con l'obbligatorietà del deposito degli atti sul portale penale telematico indirizzati alla Corte di appello e di cassazione oltre che alle corrispettive Procure generali.

Ciò posto , un serio problema interpretativo si è posto nei casi di deposito di atti memorie e documenti *difensivi* attinenti alla fase del dibattimento di I grado.

⁵ Regolamento recante: “Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n.° 303.

Più in particolare , la vigente normativa pone l'obbligo di utilizzo del portale telematico anche nel corso del giudizio di I grado , *con la fondamentale eccezione della fase strettamente processuale , intendendo con essa la produzione di atti , documenti e memorie difensive nella fase celebrativa del processo , quindi nell'udienza dibattimentale , sia essa pubblica o camerale.*

Analizziamone i contenuti.

- *L'esclusione dal deposito telematico degli atti attinenti la fase dibattimentale di I grado per le parti processuali private .*

All'alba dell'entrata in vigore del principio di obbligatorietà del deposito telematico degli atti , memorie e documenti difensivi , la prassi giurisdizionale instauratasi ha visto una *interpretazione assolutistica del deposito di qualsiasi atto e documento difensivo attinente la fase dibattimentale , mediante il portale penale telematico.*

Allo scopo di non creare confusione sul tema e ribadendo quanto scritto sopra la legge pone l'obbligatorietà del deposito telematico nella *fase processuale.*

Ben altro discorso , invece , attiene agli atti documenti e memorie delle parti private producibili *nella fase di natura dibattimentale* , indubbiamente in rapporto di specie a genere con la predetta fase del giudizio di I grado.

Un aspetto particolarmente rilevante ha investito il deposito dell'atto di costituzione di parte civile in udienza predibattimentale e preliminare che presentata in formato analogico ha visto la dichiarazione di inammissibilità per violazione dell'art. 111 bis c.p.p.

La giurisprudenza di merito instauratasi ha spaziato dall'ammissibilità della costituzione in formato analogico con obbligo successivo di deposito telematico entro termine ritenuto con ordinanza processuale *perentorio* , a ordinanze di inammissibilità per violazione dell'art. 111 bis c.p.p. , sin anche a ritenerne l'inammissibilità per effetto della mancata notifica alle controparti processuali prima del deposito telematico *equiparandola ad una costituzione extra-processuale.*

La ricaduta non deve essere particolarmente evidenziata , rivelandosi grave e pregiudizievole del diritto di difesa del danneggiato dal reato che ha visto preclusa la possibilità partecipativa cui aveva diritto se pur non pregiudicata la possibilità ristorativa presentabile poi nella sede naturale.

Ed , ovviamente , la negazione di un diritto non deve essere oggetto di particolari stigmatizzazioni , in quanto si commenta da sola.

Pari problema si è posto in merito alle *acquisizioni documentali di carattere probatorio* ex art. 234 c.p.p. , che , secondo molti tribunali dovevano essere depositati mediante il PDP ; anche in tal caso la giurisprudenza di merito ha spaziato tra il *previo* deposito rispetto all'udienza finalizzata alle richieste istruttorie , ed il *successivo* deposito telematico a seguito dell'ammissione della prova da parte della giurisdizione.

A parere dello scrivente , l'analisi del dato normativo contrasta fortemente la predetta interpretazione operata dalla giurisprudenza di merito.

Basandoci sui criteri generali dell'ordinamento giuridico dettati in ordine all'interpretazione della legge , ed in particolare sull'art. 12 delle preleggi⁶ si palesa un orientamento anticostituzionale adottato dalla giurisprudenza di merito , in aperta violazione dell'art. 24 comma II Cost..

Senza dilungarci , l'applicazione della legge deve avvenire attribuendo da parte dell'interprete il senso letterale delle parole adottate dal legislatore secondo una ricostruzione sintattica ; da un lato , dunque , il significato letterale della parola adoperata , dall'altro la *suntaxis* , l'organizzazione costruttiva della frase oggetto dell'ermeneutica.

Il legislatore costituzionale ha previsto , quale criterio ulteriore dirimente il dubbio interpretativo , la *ratio legis*.

Elemento significativo è rappresentato , ordunque , dagli intenti e dalle finalità perseguite dall'organo legislativo rispetto ad una data problematica da risolvere.

Tanto premesso , e procedendo con ordine espositivo v'è da dire che *la riforma Cartabia non ha avuto ad oggetto la fase dibattimentale , intesa quale svolgimento del processo in condizione di parità tra le parti processuali dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale , secondo i canoni dell'oralità , immediatezza ed , infine , in contraddittorio tra le parti.*

Nessuna norma introdotta o modificata dal decreto legislativo n.°150/2022 prevede il *previo deposito telematico* di documenti ed atti difensivi prodotti poi nel corso dell'udienza dibattimentale.

⁶ Art. 12 Preleggi . *Interpretazione della legge.*

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Nemmeno è previsto che il *deposito telematico avvenga successivamente* ad una produzione , di qualsiasi genere , analogica avvenuta in udienza.

Dunque , denunciando l'assenza di qualsiasi norma prescrittiva di tale obbligo relativamente ad atti e documenti di parte privata producibili nella fase dibattimentale.

Si vuole intendere che le norme attinenti il deposito degli atti processuali *nell'udienza dibattimentale* , pubblica o camerale , non hanno subito modifiche né specifiche , né generali , ponendosi un *quid novi* riformatore nei sensi del deposito telematico obbligatorio.

Se è pur vero che la riforma dell'art. 110 c.p.p.⁷ ad opera del D.L n.°150/2022 prevede la forma informatica e non più analogico-cartacea degli atti processuali , riteniamo che la stessa abbia adottato una giusta regola generale nella quale sono previste delle opportune eccezioni riprese anche dai successivi articoli , ma che non vada ad incidere sulla fase del dibattimento e sulla relativa produzione documentale.

Dunque , l'integrale *corpus* normativo disciplinante la fase dibattimentale e tutte le norme attinenti ad essa , collocate in libri diversi dal VII disciplinante la fase del *Giudizio* , non sono state affatto modificate.

Si vuole intendere ed evidenziare che la disciplina dei diritti e delle facoltà previste dalla legge processualpenalistica in capo alle parti private nello svolgimento della fase dibattimentale resta *identica a quella ante Cartabia* , con conseguente diritto alla produzione analogica di qualsiasi *atto avente rilievo dibattimentale sia di natura strettamente probatoria che di diversa natura.*

La circostanza che non siano state poste indicazioni normative sui tempi di deposito telematico di prove documentali , atti costitutivi e rappresentativi di parte processuale , e più in generale di ulteriori atti producibili , induce ad affermare che la producibilità in formato analogico sia rimasta del tutto intatta ed inalterata , poiché in caso contrario sarebbe stata necessaria in ogni caso una indicazione normativa sui corretti tempi di produzione telematica.

⁷ Art. 110 c.p.p. *Forma degli atti.*

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici

Non v'è chi non veda un gigantesco paradosso nella *previa* produzione telematica di una prova documentale che potrebbe non essere ammessa dal giudice del dibattimento ; tutto al più sarebbe ben logico sostenere sul piano interpretativo che la stessa debba avvenire telematicamente solo *a seguito dell'ammissione* ; epperò non ci si spiega come valutarla se non analogicamente con una produzione in formato cartaceo che inevitabilmente andrebbe a far parte del fascicolo per il dibattimento.

Proprio tali considerazioni e cioè una serie corposa di dubbi su circostanze determinanti ai fini della celebrazione del dibattimento rende logica e ragionevole la conclusione che la produzione analogica sia rimasta legittima ed inalterata.

Nemmeno è sostenibile , *a contrario* , che in tal modo il processo telematico e la formazione del fascicolo dibattimentale digitale possa risultare monco ed incompiuto.

Innanzitutto l'art. 111 ter comma III c.p.p. prevede espressamente che : *"Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico."*

Ne deriva che sia espressamente prevista la possibilità di un fascicolo per il dibattimento telematico *misto* purchè corredato da un elenco dei documenti analogici componenti a tutti gli effetti di legge il fascicolo telematico per il dibattimento.

Ma tale eventualità di natura residuale e riguardante esclusivamente i documenti che per loro natura non possano essere digitalizzati in uno con l'onere della cancelleria della scansione dei documenti o degli atti cartacei prodotti in udienza per *specifiche esigenze processuali* , all'esito della stessa ed in ogni caso senza ritardo , offre una legittima e ragionevole spiegazione della presente interpretazione.

La norma li indica come casi eccezionali , allorquando *per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica*.

Quel che rileva consta proprio nella produzione , nella fase dell'udienza , di documenti analogici che per indicazione normativa devono essere scannerizzati a cura della cancelleria senza ritardo e quindi entrare a far parte del fascicolo telematico per il dibattimento o tutt'al più comporre un fascicolo misto.

Va fissato , pertanto , un primo punto fermo riguardante la espressa previsione legislativa di un *fascicolo per il dibattimento telematico misto*.

Inoltre nei sensi sopra indicati , anche la circolare del Ministero della giustizia del 08/01/2025 *"Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi*

Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica degli atti individuati dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 Portale deposito atti penali (PDP)''.

La predetta circolare costituisce un imprescindibile *vademecum* basilare per la comprensione della terminologia tecnica , dei presupposti onde accedere al portale telematico oltre ai soggetti abilitati all'accesso e le modalità di utilizzo e di funzionamento del Portale telematico penale , ed all'art. 2⁸ comma I , intitolato “*Ambito di applicazione*” , stabilisce espressamente : “*Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell'udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023.*”

E che la circolare escluda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti non soltanto è espressamente scritto ma anche logicamente deducibile⁹.

Difatti , nel prevedere una disciplina generale delle modalità di deposito , *essa esclude il contesto dell'udienza e non stabilisce nulla di alternativo al riguardo.*

Ne deriva che , inevitabilmente , essendo dettata *un'unica disciplina* senza distinzioni tra fase dell'udienza dibattimentale rispetto al più generale procedimento penale , l'unica conclusione che si può trarre resta quella della non obbligatorietà del deposito telematico degli atti producibili in udienza sia essa pubblica o camerale , *in quanto espressamente esclusa dal I comma dell'art. 2.*

- *La tortuosa compatibilità del pregresso deposito telematico degli atti producibili in udienza dibattimentale alla luce dei principi cardine del Giusto processo.*

Corre l'obbligo di esaminare la vicenda *de qua* anche e soprattutto alla luce dei principi cardine del Giusto processo.

⁸ Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell'udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023
2. La corrispondenza tra la nomenclatura degli atti di cui al Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 e quella riportata sul PDP va riferita alla norma del c.p.p. o di altri articolati normativi, eccezion fatta per l'atto “Ricorso per Cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale” (art.1 comma 1 n. 93 Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023), il quale viene descritto sul PDP come “Ricorso Cassazione Ordinanze”.

⁹ Sul tema vedi anche Il processo digitale “Sull'obbligatorietà del deposito telematico: “dissenting opinion”” di Raffaele Monaco pubblicato in data 14/01/2025.

Il riferimento è , ovviamente , al principio dell'assunzione probatoria nel *contraddittorio tra le parti* sacralizzato nell'art. 111 comma II Cost. e più in generale allo svolgimento del dibattimento fondato su tale modalità.

Non è il caso di dissertare sull'imprescindibilità del predetto principio , rappresentante un pilastro del Giusto processo ; quel che si vuole sottolineare è che qualsiasi pregiudizio arrecato allo stesso costituirebbe un frontale attacco a tutto l'arco costituzionale reggente il processo penale ed in particolare al diritto di difesa , alle modalità assuntive della prova ex art. 111 Cost. ed infine al principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva.

A parere dello scrivente , non si riscontrerebbero particolari violazioni nei casi di *deposito telematico di atti dibattimentali successivo alla richiesta delle parti ed alla loro ammissione , modulata in corso di dibattimento*.

In tale ipotesi , difatti , le prove documentali richieste nella fase dibattimentale non soltanto rispetterebbero il principio dell'oralità e dell'immediatezza del giudice ma soprattutto sarebbero assoggettate al contraddittorio tra le parti.

Tale considerazione vede quale presupposto indefettibile *la produzione analogica nel corso delle richieste istruttorie* con esibizione alle controparti e successivo giudizio espresso in merito dalla giurisdizione , *sentite le parti*.

E vede tale indefettibilità in virtù di una *regolare e legittima produzione* al fascicolo per il dibattimento di un atto *esclusivamente allorquando sia stato ammesso* dalla giurisdizione , quindi successivamente anche alla sua esibizione alle controparti processuali.

Del tutto identico è il ragionamento in tema di costituzione in giudizio delle parti *eventuali* del processo penale , prima fra tutte la parte civile.

Viceversa , una produzione telematica sul portale *pregressa alla celebrazione dell'udienza* non consentirebbe una attenta disamina della rilevanza , pertinenza o legittimità dell'atto depositato telematicamente (allo stato le altre parti processuali non sono in grado di conoscere il contenuto dell'atto depositato sul PDP) con conseguente impossibilità di instaurare un contraddittorio ai fini della decisione di ammissibilità da parte del giudice.

Del resto la prassi instauranda (o meglio , instauratasi) nei tribunali di onerare le parti alla esibizione di una c.d. *copia di cortesia* onde consentire la disamina alle controparti secondo il principio del contraddittorio , conferma quanto sostenuto in questa sede sul pregiudizio arrecato al principio del Giusto processo seguendo i canoni dell'obbligatorietà del pregresso deposito telematico di atti dibattimentali.

Inoltre , appare equivoco che il legislatore abbia omissis di considerare proprio il rispetto dello svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti *presupponendo un deposito telematico di atti ignoti alle controparti* ; non solo , ma anche allorquando il processo penale telematico addivenisse ad un regime accettabile di funzionamento con possibilità di lettura e verifica dei documenti depositati telematicamente *in aula d'udienza* , si riscontrerebbero profili di incompatibilità con il principio di cui all'art. 111 comma II Cost. della *ragionevole durata del processo*.

Immaginarsi il tempo necessario alla disamina ed alla lettura in un processo con più imputati (con il patrocinio di due difensori) e più parti civili nel corso del quale vengano depositati telematicamente numerosi documenti piuttosto corposi.

Il tutto , a condizione che la rete ed i dispositivi utilizzabili in aula d'udienza siano costantemente efficienti , circostanza che alla luce del non efficientissimo funzionamento del PDP appare legittimo temere.

Riteniamo che l'orientamento della giurisprudenza di merito sull'inammissibilità della costituzione di parte civile in quanto non depositata telematicamente ed in via pregressa assuma aspetti illegittimi.

Ed a tal uopo , non ben si comprende per quale motivo prodotto un documento in formato analogico onde instaurare il contraddittorio ed ammesso dal giudice per i fini richiesti lo si debba replicare con un ulteriore deposito telematico , attesa l'onere previsto dalla legge di scannerizzare i documenti analogici assunti nel corso dell'udienza da parte del cancelliere all'esito dell'udienza o comunque senza ritardo.

Sullo specifico aspetto ci sia consentito puntualizzare che altro è chiedere alle parti di depositare telematicamente l'atto allo scopo di non appesantire il lavoro della cancelleria , tutt'altro è sancire un obbligo da parte della giurisdizione a pena di inammissibilità e comunque sottoposto ad un termine dichiarato perentorio con ordinanza.

- *La recente sentenza nomofilattica sulla non obbligatorietà del deposito telematico dell'atto di costituzione di parte civile.*

Nel recente passato la giurisprudenza di legittimità¹⁰ ha affrontato il tema trattato in questa sede affrontando l'ammissibilità della costituzione di parte civile avvenuta in udienza mediante il deposito analogico dell'atto e della relativa procura speciale.

¹⁰ Cassazione penale sezione II sentenza n.° 18624 del 07/05/2025 dep. 16/05/2025 .

Senza addentrarci approfonditamente nel contenuto della sentenza , questa stabiliva che il mancato deposito della procura speciale ex art. 122 comma II bis c.p.p. , cioè in formato telematico ed autentica della sottoscrizione della costituenda secondo i canoni della firma digitale o firma di natura elettronica , costituiva una causa di inammissibilità dell'atto di costituzione.

Ciò che maggiormente rileva a parere dello scrivente e non solo , in quanto circostanza già evidenziata nel recente passato¹¹, consta nella parte motiva secondo cui sarebbe ammessa la costituzione in udienza mediante deposito in formato analogico *“sino al momento in cui il processo telematico non andrà completamente a regime”*

Così lasciando chiaramente intendere che da quel momento in poi l'unico deposito consentito sarà quello telematico.

Valgono , al riguardo , le nostre considerazioni già spese innanzi sulla compatibilità di tale regime con la ragionevole durata del processo , anche in rapporto con le costanti ed inevitabili disfunzioni sia di collegamento di rete telematica che di funzionamento dei dispositivi allocati nelle aule d'udienza.

Di tutt'altro tenore , ed in vero , di matrice diametralmente opposta la sentenza¹² trattante il medesimo tema della costituzione della parte civile mediante deposito cartaceo e non già telematico.

La S.c. pone in premessa il ragionamento sulla generale inammissibilità del ricorso presentato dalla costituenda parte civile , salvo che il provvedimento del giudice di merito non presenti peculiarità inquadrabili nella fattispecie del provvedimento *abnorme*¹³ , che ritiene sussistente nel caso posto alla sua attenzione.

Più in particolare e quale dato motivazionale molto rilevante :” *Ma l'ordinanza impugnata è affetta da abnormità anche per un'altra, assorbente, ragione, dal momento che essa ha escluso la costituzione della parte civile sulla base di una normativa non riferibile alla situazione processuale specifica in esame.*”.

La Corte articola il suo ragionamento deduttivo fondandosi sulla riforma Cartabia che non ha modificato il corpo normativo del dibattimento e delle norme ad esso connesse , quali la possibilità di costituirsi *extra-processum* oppure più semplicemente in udienza.

¹¹ Vedi il Processo digitale *“La Cassazione sul deposito analogico della costituzione di parte civile.”* di Raffaele Monaco , pubblicato in data 11 giugno 2025 .

¹² Cassazione penale sezione V sentenza n.° 24708 del 06/05/2025 , dep. 04/07/2025.

¹³ Vedi anche Il processo digitale *“Sequestro probatorio, opposizione e profili di abnormità del provvedimento.”* , pubblicato in data 21 giugno 2021.

A sostegno della tesi giuridica caldeggiata , inoltre , la motivazione indica le eccezioni espressamente previste degli introdotti art. 111 bis commi III e IV c.p.p. secondo cui *“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”* così come *“gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.”*

Deroghe che , per effetto della disposizione di cui al III comma dell’art. 111 ter c.p.p. , si sposano omogeneamente con il nuovo assetto non comportando alcuna difficoltà operativa e men che meno di natura sistemica.

Ma la interpretazione offerta dalla Corte di legittimità va ben oltre.

Difatti secondo la stessa le modalità di deposito analogico in udienza della costituzione di parte civile , comparsa conclusionale , nomina e procura speciale sono la regola basilare rientrandovici quali *“specifiche esigenze processuali”* :” *Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica.* 5.4. *La relazione illustrativa alla legge ‘Cartabia’ contempla quale esempio della prima eccezione il caso di una planimetria che non può essere digitalizzata o di un testamento olografo di cui si contesta la genuinità, documenti che devono pertanto essere necessariamente prodotti in originale.* 5.5. *La deroga riguarda poi anche talune ‘specifiche esigenze processuali’. È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza.”.*

Or dunque , se ritenere che la costituzione in udienza mediante deposito atti in formato analogico rientri nella *specifiche esigenze processuali* e dunque in qualità di deroga alla regola generale , pur sempre espressamente prevista , potrebbe suscitare qualche perplessità , lo sviluppo del corpus motivazionale rende meno equivoca la nomofilachia della Corte sullo specifico tema della costituzione nel giudizio penale del danneggiato dal reato.

“5.8. In sintesi, l’obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l’udienza preliminare, o per l’udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall’art. 78 cod. proc. pen. 5.9. *Una diversa interpretazione porterebbe ad escludere la facoltà della parte offesa di costituirsi in giudizio direttamente in udienza - non potendo pretendersi che sia effettuato, in quella sede, il deposito telematico dell’atto di*

costituzione -, con ciò ponendosi in contrasto con il chiaro dettato normativo dell'art. 78 cod. proc. pen., oltre che con le previsioni di cui agli artt. 111-bis e 111-ter cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, comma 2, della Costituzione. ”

L'error in procedendo commesso da talune giurisdizioni di merito di ritenere inammissibile la costituzione di parte civile , a cui si accennava all'inizio , in quanto non depositata telematicamente sul PDP prima della celebrazione dell'udienza viene affrontato dalla S.c. e risolto quale causa di inammissibilità *esclusivamente* allorquando vi sia stata una costituzione *extra-processum* ; in tal modo si è chiarito questo annoso aspetto che , a parere dello scrivente , non costituiva affatto un punto critico della vicenda , ma lo è divenuto a causa di un'errata interpretazione giurisprudenziale.

Appare chiaro come il combinato disposto degli articoli 78 , 111 bis e 111 ter c.p.p. orienti la Corte sulla pacifica ammissibilità della costituzione in udienza mediante deposito cartaceo dell'atto.

A differenza della sentenza precedentemente esaminata , nulla si lascia trasparire in merito alle modalità di deposito degli atti attinenti prettamente l'udienza dibattimentale quando si attuerà il funzionamento a pieno regime del processo telematico.

- Conclusioni finali.

Preso atto della schizofrenia giurisprudenziale di merito e di legittimità , non resta che porre un interrogativo di carattere sistemico e costituzionale sulla conformità dell'obbligatorietà del deposito telematico degli *atti dibattimentali*.

Lo spirito della riforma era individuabile non soltanto nella facilità di deposito e di accesso agli atti ad opera delle parti processuali ma anche e soprattutto *nella riduzione considerevole dei tempi di durata del processo penale* , da sempre contraddistinto da una celebrazione non propriamente celere.

Proprio l'accesso alle modalità informatiche e telematiche , secondo il PNRR , dovrebbe consentire uno snellimento quantitativo e qualitativo anche dei tempi di durata della pendenza processuale.

Al contempo la soluzione adottata deve assolutamente conformarsi alla natura del processo penale che , ovviamente , deve subire modifiche come è inevitabile che sia ma non tali da snaturarlo rispetto all'arco costituzionale ed al sistema processuale di riferimento.

Senza ripeterci e riprendendo quanto sopra scritto , non si vede alcuna disfunzione nel deposito degli atti dibattimentali in formato analogico poi scannerizzati ad opera della cancelleria ; anzi la telematizzazione di atti di parte da parte di un pubblico ufficiale con inserimento nel fascicolo telematico per il dibattimento garantirebbe assolutamente la genuinità dei contenuti e del deposito degli atti e soprattutto l'esatta corrispondenza tra quanto oralmente richiesto dalla parte processuale ed in contenuto dell'atto.

In tal modo , i principi cardine del sistema processuale come sacralizzati nella Costituzione sarebbero rispettati , tanto più che alcuna modifica legislative è intervenuta sulle singole disposizioni normative disciplinanti il dibattimento in generale.

Ad abundantiam , va ancora evidenziato come anche quando il processo penale telematico sarà a pieno regime , la ragionevole durata del processo penale sarebbe tanto più garantita e tutelata anche in processi con considerevole numero di parti i quali piuttosto che esaminare gli atti depositati nel corso della celebrazione dell'udienza per poi esprimere un parere nel contraddittorio tra le parti con considerevole spendita di tempo , in virtù della presenza di un solo computer in aula che pregiudicherebbe la durata del processo.

Lo stesso tentativo legislativo di ridurre l'oralità del processo penale che ha contraddistinto la riforma Cartabia cartolarizzando le impugnazioni ordinarie , si palesa anche nella telematizzazione del processo ; ma la maggiore facilità di deposito telematico degli atti processuali allo stato non appare ben soddisfatta in virtù del (forse) naturale funzionamento del PDP nella quotidianità.

L'auspicio dello scrivente consta nella conservazione della natura del processo penale pur modificato da innovazioni tecnologiche in grado di soddisfare esigenze primarie come una più breve durata della celebrazione del processo.

Non pare vi siano particolari incompatibilità tra la *ratio legis* e il personale auspicio , anzi , epperò l'interpretazione della giurisprudenza tende a ridurre il diritto di difesa e con esso lo stato di diritto ai fini del buon e più celere funzionamento della giustizia , riducendo la fase dell'accertamento della verità processuale ad un mero dato statistico , certamente importante ma subordinato all'accertamento della responsabilità penale del cittadino ed al suo eventuale stato di libertà personale.

avv. Antonio Fusco

Foro di Napoli